

Con i seguenti prodotti_





AL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE VIA CANONICA N. 4 35010 SAN GIORGIO D. PERTICHE (PD)

Da inoltrare tramite PEC a: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'utilizzo del CAMPO DELLA FIERA in occasione della 273^ANTICA FIERA DI ARSEGO ottobre 2020. Aree da destinarsi a esposizione, commercio e somministrazione da parte di operatori economici.

Il sottoscritto/a il
e residente in
Via
◊ Rappresentante titolare della ditta individuale, legale rappresentante dell'associazione o società:
;
♦ Posta Elettronica Certificata (PEC):
◊ Posta Elettronica :
♦ con sede legale in
♦ C.A.P,
◊ Vian. nTel
◊ n. P.IVA/codice fiscale
○ Codice univoco per fattura elettronica (codice SDI)
Manifesta l'interesse per l'affidamento di un'area in campo della Fiera ad Arsego per l'edizione della Fiera di Arsego 2020
da esercitarsi nei giorni dal 17 al 19 ottobre 2020:
Su una superficie di ml x ml

DICHIARA:

- ♦ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 e 4 del D.lgs. 114/98 ¹)
- ♦ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
- ♦ di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana;
- di rispettare i regolamenti vigenti di polizia igienico sanitaria;
- Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati nell'ambito del procedimento in oggetto. I dati potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione/istanza viene resa. Responsabile del trattamento è il Comune di San Giorgio delle Pertiche.
- Di essere a conoscenza che lo schema contrattuale verrà definito con successivo atto;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. 15/1968.²)

a	
	FIRMA del legale rappresentante (anche sottoscritta digitalmente)

Allega: fotocopia del documento d'identità

¹ Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a. coloro che sono stati dichiarati falliti;

b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il qual è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c. coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione, di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d. coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516, e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

e. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

² Art. 26 L. 15/1968 "Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese (.....) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.